

Tribunale Ordinario di Verbania

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 31/5/2013 all'udienza tenuta dal G.L. presso il Tribunale di Verbania, dott. ssa Maria Serena Riccobono viene chiamata la causa civile iscritta al n. 372 /2012 del ruolo generale e degli affari contenziosi, vertente

TRA

ANNIBALE CAVESTRI con AVV DALLA CHIESA MAURO

CONTRO

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO con AVV BATTAGLIESE ROSA

Sono presenti i procuratori delle parti, per l'INAIL l'Avv.Fiordelmondo .

IL G.L.

DISPONE

che si proceda alla discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 429 c.p.c..

Le parti precisano le conclusioni, rispettivamente, come da ricorso introduttivo e comparsa di costituzione

Il G.L.

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, nella persona della dott.ssa Maria Serena Riccobono, in
funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.372 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2012 Sezione Lavoro , e vertente

TRA

ANNIBALE CAVESTRI con AVV DALLA CHIESA MAURO

PARTE ATTRICE

E

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO con AVV BATTAGLIESE ROSA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale d'odierna udienza

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

POSTE A BASE DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10/10/2012 Cavestri Annibale - premesso di avere subito evento infortunistico in data 13/4/2005 con postumi permanenti riconosciuti nella misura del 46%, successivamente aumentati dal 17/10/2008 con valutazione concorde al 70% ; che in sede di revisione in data 5/8/2010 l'INAIL aveva diminuito il grado di invalidità a 46 punti ; di avere presentato opposizione ex art. 104 T.U. 1124/65 avverso il provvedimento con richiesta di riconoscimento di invalidità nella misura di 76 punti percentuali - ha convenuto in giudizio l'INAIL avanti a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare l'esistenza di postumi invalidanti per la rendita da infortunio sul lavoro nella misura di 76 punti o in altra ritenuta equa, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della rendita con riferimento ad un grado di inabilità nella misura indicata, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Si è costituito in giudizio l'INAIL che ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto. Disposta CTU medico legale, la causa giunge oggi in decisione di cui viene immediatamente data pubblica lettura.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente al riconoscimento di un grado di inabilità lavorativa complessivo pari al 70% ex art 13 D.Lgs. n.38/2000, alla stregua delle risultanze dell'esaustivo elaborato peritale depositato dal CTU Dr.a Barbero, la quale ha accertato che i postumi permanenti, derivanti dall'infortunio lavorativo subito dal ricorrente in data 13/4/2005 (infortunio "in itinere" a bordo del proprio autocarro, con grave traumatismo associato a plurime fratture ossee), ridotti dall'INAIL al 46% a seguito della visita medica per revisione, devono in realtà essere ulteriormente aumentati alla percentuale del 70% dalla data della visita collegiale del 17/10/2008, avendo il CTU personalmente constatato l'assenza di miglioramenti da tale data nonostante gli intensi trattamenti

riabilitativi eseguiti, danno quantificabile nella predetta misura del 70%, conclusioni avverso le quali il CT dell'Istituto non ha obiettato alcunché, laddove il CT di parte ricorrente ha concordato con la valutazione del CTU .

Le spese di causa, oltre in via definitiva quelle di CTU liquidate provvisoriamente, seguono la sostanziale soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo .

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 372/12 R.G. promossa da Cavestri Annibale nei confronti dell'INAIL, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

- accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della rendita commisurata ad una menomazione di grado pari al 70% a decorrere dal 17/10/2008 in riferimento all'infortunio "in itinere" occorsogli il 13/4/2005 e, per l'effetto condanna l'Inail al pagamento in suo favore di una rendita riferita al detto grado di menomazione con la indicata decorrenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ;

- condanna l'INAIL alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compenso ex DM n.140/12, oltre 4% CPA e IVA di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ;

- pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU .

Così deciso in Verbania il 31/5/2013

Il Giudice

Dr. Maria Serena Riccobono